

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di Frazione, organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 42 del vigente Statuto Comunale.

Art.2

Consigli di Frazione e Borgate. Definizione e finalità

I Consigli di Frazione, costituiti da n.5 membri, sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale in quanto istituti che tendono al coinvolgimento della popolazione, ad una maggiore trasparenza, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle istituzioni.

Si pongono come un utile strumento di collegamento tra il territorio e l'Amministrazione comunale, avente la finalità di farsi portavoce delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini. Operano nel campo della cittadinanza attiva, della socialità, della solidarietà, dei diritti, delle pari opportunità, dell'educazione, della formazione, della promozione umana e civile e svolgono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva

Art.3

Individuazione dei Consigli di Frazione e Borgate

I Consigli di Frazione, inclusi quelli delle borgate, sono così individuati:

- Badia a Passignano
- Linari – Sant'Appiano
- Marcialla
- Monsanto
- Morrocco
- Noce – Bonazza
- Romita
- Sambuca
- San Donato in Poggio
- San Filippo
- Tignano
- Vico d'Elsa – Zambra

Le delimitazioni dei Consigli di Frazione corrispondono all'area della frazione o del Borgo quando non è possibile la delimitazione della sezione elettorale.

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, si riserva comunque di istituire ulteriori Consigli di Frazione a seguito della valutazione di specifiche, eventuali istanze della popolazione.

Art.4

Il Presidente del Consiglio di Frazione

Il Presidente del Consiglio di Frazione presiede il Consiglio medesimo e svolge le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Frazione disponendone l'ordine del giorno ed assicura il regolare funzionamento del Consiglio stesso;
- esercita funzioni di rappresentanza e di collegamento esterno per il Consiglio di Frazione;
- rappresenta Il Consiglio verso terzi, nei confronti del governo locale e di altre istituzioni o associazioni;

Il Presidente del Consiglio di Frazione è membro della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione del Comune di Barberino Tavarnelle;

Art.5

Modalità per l'avvio della procedura di designazione del Consiglio di Frazione

Le procedure per la costituzione dei Consigli di Frazione vengono avviate di norma entro 12 mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle, o un Consigliere Comunale da questi delegato:

- Provvede a rendere nota, tramite la pubblicazione di specifici avvisi, nonché mediante l'utilizzo dei canali istituzionali, l'intenzione dell'Amministrazione di attivare il Consiglio di Frazione dando avvio alla presentazione delle candidature.
- Provvede a rendere nota la data e le modalità di votazione dei 5 componenti dei Consigli di Frazione informandone, contestualmente, il Consiglio Comunale.

Nel suddetto avviso dovrà altresì essere specificata la data (di norma almeno 20 giorni prima del giorno stabilito per le votazioni) entro la quale dovranno essere presentate le candidature, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 del presente regolamento.

- **Qualora si ravveda la necessità**, può convocare, nel termine di almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle votazioni, un'assemblea pubblica per la presentazione delle candidature.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di candidature non si procede alle votazioni.

Art.6

Presentazione e candidature

La candidatura al Consiglio di Frazione deve essere sottoscritta dal candidato e inviata al Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, tramite URP o mediante PEC.

Il candidato può allegare alla propria candidatura una breve presentazione e dichiarazione di intenti in cui spiega pubblicamente i motivi per i quali intende candidarsi, in modo da favorire la conoscenza da parte della cittadinanza.

Le presentazioni e le dichiarazioni d'intento, al fine di informare adeguatamente la cittadinanza, possono essere pubblicate sul sito del Comune e/o affisse nel territorio di riferimento, prima e durante la consultazione, assieme ad una lista unica delle candidature ordinata secondo una sequenza alfabetica.

Nella composizione della lista delle candidature per l'elezione del Consiglio di Frazione deve essere garantita il più possibile la pari rappresentanza di genere.

Art. 7

Elezione dei componenti del Consiglio di Frazione

Per la validità dell'elezione è necessario che vi sia la partecipazione al voto di un numero di elettori del territorio di riferimento pari, o superiore, al 5% (approssimato all'unità superiore per eccesso) degli aventi diritto al voto, con un minimo assoluto di 20 aventi diritto;

In difetto il Consiglio di Frazione non verrà istituito, con possibilità di eventuale nuovo avvio della procedura di designazione.

Gli aventi diritto al voto indicano, a mezzo di scheda segreta, un solo nominativo-preferenza fra i cittadini residenti nel territorio di riferimento ed inseriti nella lista unica delle candidature.

Lo scrutinio di cui trattasi viene svolto dal Presidente dell'Assemblea.

Le operazioni di voto si svolgono inderogabilmente in un'unica giornata.

Al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente alle operazioni di riscontro, scrutinio e, quando possibile, all'elezione del Presidente del Consiglio di Frazione.

Risultano eletti i candidati che, a seguito allo spoglio delle schede, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per determinare il nominativo dell'ultimo degli eletti, nel caso in cui vi sia parità di voto tra candidati, ha precedenza e diviene quindi membro effettivo del Consiglio Frazione il più giovane di età.

Sarà cura del Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, nominare gli eletti nel Consiglio di Frazione, rendendo pubblico il verbale, dallo stesso redatto, in cui appaiono i risultati elettorali. Il Presidente del Consiglio Comunale ne darà inoltre comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

L'elezione dei Consigli di Frazione avviene una sola volta nel corso della legislatura, salvo il caso di dimissioni dei consiglieri o di scioglimento del Consiglio di Frazione medesimo.

La votazione per l'elezione dei Consigli di Frazione non può avvenire in concomitanza con altre consultazioni elettorali di qualsiasi natura.

Art.8

Durata del Consiglio di Frazione

Il Consiglio di Frazione dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art.9

Requisiti per l'elettorato attivo e passivo

Sono eleggibili a consiglieri dei Consigli di Frazione i cittadini italiani, gli stranieri, e gli apolidi residenti nella frazione, che abbiano compiuto i 18 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione per la presentazione di candidature e che non si trovino nei casi di incompatibilità previsti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sono ineleggibili gli amministratori eletti e nominati in primo e secondo grado, di qualunque ente o amministrazione pubblica o di società a partecipazione pubblica, nonché i dipendenti comunali e i presidenti di associazioni presenti e operanti sul territorio.

I consiglieri in carica che incorrano nelle predette cause di ineleggibilità decadono dalla stessa carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Possono partecipare al voto:

- a) i cittadini residenti di frazione che abbiano compiuto i 16 anni entro il giorno previsto per la votazione;
- b) gli stranieri residenti nella frazione da almeno dodici mesi che abbiano compiuto i 16 anni entro il giorno previsto per la votazione;

Art.10 **Attribuzioni del Consiglio di Frazione**

Il Consiglio di Frazione ha le seguenti funzioni:

- nella prima riunione, immediatamente successiva alla nomina dei Consiglieri di Frazione, ovvero in una riunione successiva, elegge fra i suoi membri il Presidente con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti;
- promuove ed organizza l'impegno volontario dei cittadini, attraverso la valorizzazione dei singoli nell'esperienza collettiva anche tramite manifestazioni e iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;
- favorisce il confronto positivo e costruttivo con l'Amministrazione Comunale;
- propone progetti per il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico ed ambientale;
- si adopera per il riconoscimento del diritto dei cittadini ad un'informazione su tutto ciò che riguarda il territorio di competenza;
- favorisce, in quanto organismo di decentramento, i processi di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini in collaborazione con il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- definisce un proprio piano di attività e obiettivi da raggiungere;
- si riunisce, almeno una volta ogni due anni, in seduta aperta per illustrare l'attività svolta e raccogliere eventuali proposte.

Art.11 **Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Frazione**

Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche e per la validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio, per quel che concerne le modalità di convocazione e di effettuazione delle votazioni, applica le norme contenute nello Statuto Comunale stabilite, all'art.27, per il funzionamento della Giunta Comunale, ovvero mediante l'uso di strumenti informatici (mail o piattaforme diverse purché tracciabili), nonché a maggioranza dei componenti.

Le persone che abbiano ricevuto un invito dal Consiglio di Frazione possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, nel rispetto delle modalità stabilite e concordate con il Presidente del Consiglio di Frazione.

Al momento della convocazione di una nuova seduta, ciascun componente del Consiglio di Frazione ha diritto di proporre argomenti da inserire nella discussione. Sarà, perciò, cura del Presidente del Consiglio di Frazione redigere e/o integrare l'ordine del giorno tenendo conto di tutte le questioni proposte.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Frazione sono immediatamente esecutive.

Ogni riunione verrà verbalizzata nell'apposito registro dei verbali del Consiglio di Frazione tenuto presso la sede del Consiglio medesimo. A tale scopo può essere nominato, anche per singola seduta, un Consigliere che svolgerà i compiti di Segretario.

Art.12

Dimissioni e surroga dei Consiglieri

I Consiglieri del Consiglio di Frazione possono rassegnare le dimissioni in forma scritta, mediante personale presentazione delle stesse al protocollo del Comune di Barberino Tavarnelle e loro sottoscrizione dinnanzi al funzionario responsabile del protocollo medesimo oppure tramite PEC allegando un documento di identità valido.

Esse sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

In seguito alla decadenza/dimissioni dalla carica di un membro del Consiglio di Frazione, il primo dei candidati non eletti, idoneo alla sua sostituzione, sarà ufficialmente contattato dall'Amministrazione Comunale per essere informato in merito alla possibilità di sostituire il consigliere decaduto o dimissionario.

Il candidato potrà insediarsi direttamente nel corso della sua prima riunione utile ed assumere così la carica di nuovo membro del Consiglio di Frazione;

L'Amministrazione Comunale, se il primo dei candidati non eletti non fosse disponibile ad assumere l'incarico, potrà procedere interpellando il successivo candidato non eletto presente in graduatoria.

Le surrogazioni dei membri del Consiglio di Frazione possono essere effettuate nel limite del numero dei candidati non eletti.

Qualora non esista o sia esaurita la lista dei non eletti, la riduzione dei membri ad un numero inferiore alla metà dei suoi componenti effettivi implica la decadenza del Consiglio di Frazione.

Le dimissioni che vengono rassegnate in contemporanea dalla metà dei consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio di Frazione.

Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Frazione sia dispari, ai fini del computo della metà si effettua l'arrotondamento all'unità superiore.

Lo scioglimento è dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva al verificarsi delle condizioni che hanno determinato lo scioglimento.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Frazione può essere rinnovato con le stesse procedure previste per la nomina.

Art.13

Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione

La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione si pone quale strumento per un più proficuo rapporto fra l'Amministrazione Comunale ed i Consigli di Frazione.

E' istituita al fine di concertare le reciproche iniziative ed è composta dai Presidenti dei Consigli di Frazione e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Tale Conferenza viene convocata, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per discutere delle iniziative da assumere, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e per informazioni sullo stato di attuazione di programmi e progetti che interessano il territorio.

La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione è convocata, con congruo preavviso, dal Presidente del Consiglio Comunale, anche su proposta del Sindaco o per richiesta della metà più uno dei Presidenti dei Consigli di Frazione

In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio di Frazione può delegare un consigliere di Frazione.

Le sedute della Conferenza dei Presidenti sono pubbliche.

Il Presidente del Consiglio Comunale informa tempestivamente il Consiglio Comunale dell'avvenuta convocazione della Conferenza.

Art.14

Petizioni e Proposte

Gli elettori possono rivolgere specifiche richieste di petizione e proposte di deliberazione al Consiglio di Frazione per quanto riguarda le funzioni di propria competenza.

Le richieste e le proposte debbono essere sottoscritte da non meno di 20 elettori del territorio di riferimento e integrate da idonee motivazioni ed illustrazione e devono essere inviate al Presidente del Consiglio di Frazione e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale che ne darà comunicazione nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Frazione esprime, entro un termine non superiore a 60 giorni, le proprie determinazioni in merito alle stesse.

Art.15

Forme di collaborazione con l'Amministrazione

L'Amministrazione può mettere a disposizione dei Consigli di Frazione l'utilizzo di un adeguato spazio informativo in merito ad argomenti d'interesse generale e nell'ambito degli strumenti di comunicazione di cui dispone;

I Consigli di Frazione hanno diritto di ottenere in forma gratuita dagli uffici del Comune notizie, informazioni e copie degli atti riguardanti il proprio territorio di riferimento e/o necessari per lo svolgimento delle loro attribuzioni.

Le richieste sono avanzate al Sindaco, all'Assessore al decentramento, nonché ai Responsabili di Area competenti in materia, a cura del Presidente del Consiglio di Frazione.

L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni o dai motivi di eventuali ritardi nell'inoltro della risposta, viene comunicato dall'Assessore di riferimento, sentiti gli uffici competenti, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.16

Risorse. Criteri e modalità di utilizzo

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità di Bilancio, può assicurare quanto necessario per l'esercizio delle funzioni di decentramento e partecipazione attribuite dal presente Regolamento.

A tal fine è prevista la possibilità di istituire annualmente un apposito fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle attività dei Consigli di Frazione.

Le somme stanziare possono essere utilizzate, tramite i competenti uffici comunali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e/o per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico rivolte alla cittadinanza, nel rispetto delle attribuzioni previste dall' art. 10 del presente Regolamento.

Il fondo annuo è ripartito secondo i criteri e le modalità appositamente stabilite e concordate in Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alle proprie disponibilità di Bilancio, potrà inoltre valutare di sostenere, anche al di fuori dello stanziamento annuo previsto per il Fondo sopra descritto, l'organizzazione di specifiche e mirate manifestazioni e/o iniziative di carattere locale volte a valorizzare il territorio, presentate e discusse in Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione e condivise da tutti i componenti della stessa.

Art.17

Disposizioni finali

L'Amministrazione Comunale vigila e controlla sull'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento da parte dei Consigli di Frazione nella loro collegialità e dei loro singoli componenti.

Qualora si ravvisi la necessità, l'Amministrazione si riserva di prendere opportuni provvedimenti, ivi compreso l'eventuale scioglimento, per ricondurre il Consiglio di Frazione al rispetto del regolamento.